

PENITENZIERIA APOSTOLICA

XXXVI Corso sul Foro Interno

Roma, marzo 2026

Censure canoniche, irregolarità e impedimenti
all'attenzione del confessore

mons. Giuseppe Tonello

Premessa

Nell'inaugurare il XXXVI Corso sul Foro Interno, la Penitenzieria Apostolica ha posto come riferimento orientativo del cammino di quest'anno l'asserzione di Papa Leone XIV, che richiama la Chiesa ad essere sempre più "***casa di misericordia***", dove nessuno è escluso dall'abbraccio del Padre che perdona. Non si tratta di una formula seducente ma giuridicamente vuota e per così dire devozionale: al contrario - come sappiamo - essa enuncia il principio ermeneutico più alto dell'intero ordinamento penale canonico e, in particolare, del regime delle censure e delle irregolarità-impedimenti, che è oggetto del mio consueto contributo.

Leone XIV, agostiniano, con preciso riferimento alla spiritualità del grande Dottore della Chiesa, ha già in pochi mesi di pontificato delineato con precisione il nesso tra misericordia e giustizia nell'esercizio della sacra potestà della Chiesa. Nel discorso ai partecipanti al Corso di Formazione della Rota Romana del 21 novembre 2025 il Santo Padre, richiamando un celebre passo di Agostino nel *De civitate Dei*, ha insegnato che «la misericordia si offre in modo da conservare la giustizia, tanto nell'aiutare al bisognoso quanto nel perdonare il pentito» (*De civ. Dei*, IX, 5): e ha concluso che «proprio nell'esercizio retto della potestà giudiziaria dev'essere esercitata la vera misericordia». Tale formula, pronunciata in contesto di insegnamento sulla materia matrimoniale ma di portata sistematica, vale per ogni ambito del governo ecclesiale e dunque in piena misura anche per quello penale.

Queste coordinate magisteriali offrono la cornice più adeguata per trattare la nostra materia. Nelle pagine che seguono presuppongo il *corpus* dei miei contributi degli anni precedenti - a cui mi permetto di rinviare per ogni ulteriore approfondimento, in quanto più dettagliati del presente - e mi concentro sull'architettura interpretativa che la loro sintesi e il giovane magistero di Leone XIV ci invitano a costruire. Procederò: (I) illustrando il nesso strutturale tra misericordia e giustizia medicinale come chiave ermeneutica del sistema penale canonico; (II) esponendo la disciplina delle censure - applicazione, limiti, remissione - nella luce di tale principio; (III) analizzando il sistema istituzionale della remissione delle pene come *misericordia istituzionalizzata*; (IV) trattando irregolarità e impedimenti con la medesima ottica; (V) concludendo con alcune riflessioni di sintesi di carattere più pastorale.

I. La misericordia come principio ermeneutico del diritto penale canonico

La tentazione sempre in agguato è quella di pensare il diritto canonico, e il diritto penale in particolare, come un'isola separata dalla vita teologale e pastorale della Chiesa: un reticolo di norme formali che governa le sue strutture esterne, mentre la misericordia fluisce altrove, nella predicazione, nella carità, nella liturgia. Tale dicotomia è profondamente inadeguata e il magistero della Chiesa lo ha ribadito con insistenza crescente.

Il fondamento sistematico si trova nel canone conclusivo del Codice, il can. 1752: «*(In causis translationis applicentur praescripta canonis 1747), servata aequitate canonica et prae oculis habita salute animarum, quae in Ecclesia suprema semper lex esse debet*». La norma, per sé riferita alla *translatio* dei parroci, vale come principio generale: la *salus animarum* è *lex suprema in Ecclesia*, e questa legge suprema non è astratta ma concreta, personale, sempre orientata alla salvezza integrale di ciascun fedele. È la stessa logica che governa il can. 1311 §2 C.I.C., nell'attuale formulazione introdotta dalla riforma del Libro VI del 2021 (Cost. Ap. *Pascite gregem Dei*, 23 maggio 2021): l'autorità che presiede nella Chiesa deve agire «con carità pastorale, con l'esempio della vita, con il consiglio e l'esortazione e, se necessario, anche con l'inflizione o la dichiarazione delle pene», applicando i precetti della legge con equità canonica e tenendo sempre presente «la reintegrazione della giustizia, la correzione del reo e la riparazione dello scandalo».

L'ordinamento penale canonico ha dunque una finalità triplice, non una sola. La giustizia non è separata dalla correzione del reo né dalla misericordia; né la misericordia può capovolgere le esigenze della giustizia. Come ha ribadito Leone XIV nell'udienza ai partecipanti al Corso di formazione promosso dal Tribunale della Rota Romana del 21.11.2025, riprendendo una nota espressione di S. Agostino nel *De Civitate Dei*, divenuta ormai tradizione classica: «Cos'è la misericordia se non una certa compassione del nostro cuore alla miseria altrui, mediante la quale, se ci è possibile, siamo spinti ad alleviarla? E questo movimento è utile alla ragione quando la misericordia si offre in modo da conservare la giustizia, tanto nell'aiutare al bisognoso quanto nel perdonare il pentito». La misericordia che umilia la giustizia non è la vera misericordia cristiana; la giustizia che ignora la misericordia non è la giustizia della Chiesa.

Da questo principio derivano **tre corollari sistematici** di grandissima importanza pratica per il confessore.

Il primo è il **principio di sussidiarietà del diritto penale**. Le pene sono *extrema ratio*: si deve ricorrere ad esse quando non sia stato possibile altrimenti provvedere sufficientemente alla riparazione dello scandalo, al ristabilimento della giustizia, all'emendamento del reo (can. 1341). I cann. 1317, 1318, 1339, 1341, 1343 si ispirano apertamente a questo principio e di fatto lo ribadiscono. La misericordia esige che si esplorino prima tutti gli altri strumenti - quelli di

ordine, pastorale, morale, sacramentale, spirituale, disciplinare - prima di imboccare il sentiero penale.

Il secondo è il **principio di interpretazione stretta**. «Le leggi che stabiliscono una pena, o che restringono il libero esercizio dei diritti [...] sono sottoposte a interpretazione stretta» (can. 18): vanno quindi intese nel senso proprio minimo dei termini che definiscono la fattispecie. Questo principio ermeneutico, lungi dall'essere tecnicismo formale, è espressione di *misericordia giuridicamente codificata*: la norma penale non può espandersi per analogia, non può interpretarsi estensivamente, non può gravare il fedele oltre quanto la lettera strettissima del testo legislativo comporti.

Il terzo è il **principio della funzione liberatoria del foro interno**. La potestà di giurisdizione della Chiesa (can. 129) si esercita non soltanto nel foro esterno - l'unico in cui opera, per definizione, la potestà coercitiva dello Stato - ma anche nel foro interno, dove il suo esercizio ha un carattere eminentemente liberatorio. Nel foro interno il diritto penale si rivela non come macchina repressiva ma come strumento di salvezza: sgrava il fedele da quei fardelli che gli impediscono di procedere speditamente verso la conversione (cf. Mt 23, 4). È qui che la misericordia trova la sua espressione più alta nell'ordinamento canonico.

In questa sfera, poi, è spesso il reo stesso ad auto-denunciarsi - di regola in sede di confessione sacramentale - cosicché la materia permane nel foro interno, non suscettibile né di verifica per atti giuridicamente rilevanti né di prova esterna lecita. Il confessore esercita contemporaneamente la potestà sacramentale d'ordine (assolvendo i peccati) e, in taluni casi eccezionali, la potestà di giurisdizione (rimettendo la pena canonica): sono due atti distinti, fondati su abilitazioni diverse, ma unificati nella stessa carità pastorale.

II. Le censure: identità, applicazione e limiti alla punibilità

1. Delitto, pena e tipologia delle sanzioni

Il delitto canonico è un atto illecito, volontario - doloso o almeno colposo - che reca danno a un diritto, a uno *status* o a un bene ecclesiale giuridicamente tutelato e specificamente protetto da sanzione penale (cf. cann. 1315 §1; 1399). La pena è il provvedimento autoritativo afflittivo che priva il reo - riconosciuto tale in via definitiva con procedimento legittimo - di un diritto/facoltà/privilegio o dell'esercizio dei medesimi, e che nel caso delle censure incide in modo particolarmente incisivo sulla vita sacramentale.

Il can. 1312 ribadisce la distinzione fondamentale, di matrice agostiniana, tra *pene medicinali o censure* (§1, 1°) e *pene espiatorie* (§1, 2°). Dal Concilio Lateranense IV (1215) le censure sono individuate tassativamente in tre sole sanzioni: la scomunica (can. 1331),

l'interdetto (can. 1332) e la sospensione (cann. 1333-1334). Le due prime importano la proibizione di ricevere e/o di celebrare i sacramenti e possono colpire qualunque fedele. La sospensione impedisce l'esercizio di atti della potestà di ordine o di governo, nonché diritti e funzioni inerenti all'ufficio. In passato ho sempre offerto una trattazione molto più ampia delle singole censure, rinvio pertanto ai precedenti contributi.

La definizione di censura del Codice Pio-Benedettino (can. 2241 §1) rimane utile in assenza di equivalente formale nel Codice vigente: «*Censura est poena qua homo baptizatus, delinquens et contumax, quibusdam bonis spiritualibus vel spiritualibus adnexis privatur, donec, a contumacia recedens, absolvatur*». Ne emergono due note caratteristiche essenziali: la *contumacia* del reo come presupposto e la *cessazione della censura una volta rimosso tale atteggiamento*: ecco il carattere tipicamente medicinale, funzionale all'emendamento.

Le pene espiatorie - ristrutturata e classificate organicamente dal nuovo can. 1336 in ingiunzioni (prescrizioni, §2), proibizioni (§3) e privazioni (§4), oltre alla dimissione dallo stato clericale (§5) - perseguono invece la finalità di espiazione, intesa come riparazione satisfattiva dell'atto delittuoso (ristabilimento della giustizia) e dello scandalo inflitto al corpo ecclesiale (prevenzione generale). Non è corretto opporre meccanicamente le due categorie, soprattutto se si mantiene fermo che qualunque pena, per rimanere fedele allo spirito evangelico, deve avere una qualche finalità riabilitativa/redentiva: anche le pene espiatorie possono indurre alla conversione; ma *diversa è la logica prevalente e diverso è il regime giuridico* che ne deriva.

La differenza di finalità si riflette ad esempio nella **durata**: le censure sono di norma a tempo indeterminato, cioè perdurano fino all'emendamento del reo, per cui il suo atteggiamento soggettivo è dirimente; le pene espiatorie possono essere applicate a tempo determinato, indeterminato o in perpetuo (can. 1336 §1), a prescindere dall'atteggiamento soggettivo del reo. Ed è qui che affiora con nitidezza il carattere medicinale: una volta avvenuto e comprovato l'emendamento¹, il reo ha un *vero diritto in senso stretto* alla remissione della censura: *denegari nequit* (can. 1358 §1). Non c'è quindi discrezionalità in capo all'interprete, nemmeno al confessore, che giustifichi la dilazione di tale potestà liberatoria. Chi rimette la censura può contestualmente impartire ammonizioni pastorali e imporre un rimedio penale o una penitenza (can. 1358 §2: cf. cann. 1339 e 1340), ma nella versione vigente del canone il

¹ Per ottenere la remissione di una censura, il reo deve recedere dalla contumacia, espressione tecnica autorevolmente precisata dal can. 1347 §2. Questa nozione implica non solo un sincero pentimento, ma anche - almeno in linea minima - la disponibilità a riparare il danno arrecato e lo scandalo causato. Il concetto canonico di contumacia comprende due elementi: a) la consapevolezza del reo circa la duplice natura della propria condotta, che costituisce non solo un peccato, ma anche un reato canonicamente sanzionabile; b) l'assenza di circostanze esimenti, scusanti o attenuanti. Il fatto stesso che il penitente si rivolga al confessore manifestando un autentico pentimento costituisce segno inequivocabile della cessazione della contumacia. Va altresì notato che il reo che viva in condizione di illecito permanente (es. concubinato: can. 1395 §1) non può ritenersi emendato finché non interrompa tale situazione.

diritto alla remissione è altresì condizionato dall'aver offerto, per quanto possibile, piena riparazione del danno (*salvo praescripto can. 1361 §4*).

2. Pene *latae* e *ferendae sententiae*: la scelta del Legislatore

Il primo Sinodo dei Vescovi, attraverso i Dieci Principi Direttivi del 1969, stabilì l'orientamento normativo che le pene fossero di norma *ferendae sententiae*, irrogate e rimesse soltanto all'esito di una procedura di foro esterno. Si conservarono tuttavia le *pene latae sententiae* - le sanzioni automatiche che operano per il solo fatto della commissione del delitto, senza necessità di un atto giurisdizionale esterno - da limitare però «a pochi e gravi casi». Il Codice vigente (cf. cann. 1317, 1318) conferma questa cautela e chiede in particolare che le censure siano costituite «*maxima cum moderatione et in sola delicta specialis gravitatis*»².

Le pene *latae sententiae* colpiscono il reo in modo «automatico e cieco», per usare l'espressione ricorrente in dottrina: senza alcun discernimento specifico, a prescindere da ogni valutazione puntuale e reale della condizione soggettiva e delle circostanze (questo perché l'automatismo impedisce una verifica appunto *ad hoc*). Per tale ragione l'ordinamento ha dovuto introdurre altri meccanismi e previsioni normative come p. es. quella del can. 1324 §3, il quale prevede che il reo di per sé e in astratto soggetto a pena *latae sententiae*, nel caso di compresenza delle attenuanti ivi elencate al precedente §1 *non incorra mai* in quelle pene *latae sententiae*. È un'altra forma di quella “misericordia codificata” di cui si diceva: la legge stessa introduce un limite all'automatismo sanzionatorio per tutelare il bene spirituale del fedele in considerazione della fragilità della condizione umana.

3. I limiti soggettivi all'applicazione delle pene e in particolare delle censure: esimenti, scusanti, attenuanti

Forse il profilo più rilevante, e al tempo stesso il meno conosciuto dai confessori, riguarda proprio i **limiti soggettivi e personali** che circoscrivono la reale efficacia delle censure, soprattutto di quelle *latae sententiae*. La loro analisi non è pedanteria tecnica: è il modo in cui il diritto traduce, con il linguaggio della norma positiva, l'invito della misericordia a non gravare inutilmente il fedele pentito di pesi che egli non è bene che porti.

Punto di partenza: il can. 1321 §1 ha finalmente codificato il principio *quilibet innocens censetur donec contrarium probetur*. Il confessore dovrebbe partire da questa presunzione: quando percepisce di trovarsi di fronte non a un semplice peccato ma anche ad un (almeno

² Importante precisazione tecnica: secondo la nuova impostazione del Libro VI, tra le pene espiatorie possono essere *latae sententiae* **soltanto** quelle del can. 1336 §3, ossia le *proibizioni*: 1° di dimorare in un determinato luogo; 2° di esercitare uffici, incarichi, ministeri o funzioni; 3° di porre atti di potestà di ordine; 4° di porre atti di potestà di governo; 5° di esercitare un diritto o privilegio; 6° di godere di voce attiva o passiva nelle elezioni canoniche; 7° di portare l'abito ecclesiastico o religioso (cf. can. 1338 §4). Ne consegue che le prescrizioni (can. 1336 §2) e le privazioni (§4), nonché la dimissione dallo stato clericale (§5) sono sempre e solo *ferendae sententiae*.

ipotetico) vero e proprio delitto, non ha di fronte un reo confesso, ma un peccatore pentito che chiede di essere liberato. È vero che il §4 dello stesso canone prevede una presunzione di imputabilità «posta la violazione esterna», ma si tratta di una presunzione *iuris tantum*, superabile da elementi contrari.

Senza *grave imputabilità* – dolosa, di norma, o almeno colposa (can. 1321 §2) - nessuno può essere punito, pur in presenza di violazione esterna. Il §3 precisa appunto che, di norma, rileva soltanto la violazione *volontaria* (dolosa: *deliberate violavit*); quella colposa è rilevante soltanto se la legge o il precetto lo prevedono espressamente. Chi è abitualmente privo di uso di ragione non può commettere delitto (can. 1322: *delicti incapaces habentur*), dunque non è mai imputabile (**non-imputabilità**).

Il can. 1323 elenca invece le cause di **non-punibilità**³: il reo, quindi, ha tecnicamente commesso il delitto ma non è punibile. Tra le cause di non-punibilità codificate dal canone ricordiamo: l'essere il reo infrasedicenne; l'ignoranza incolpevole di aver violato una legge o un precetto (equiparati alla stessa l'inavvertenza e l'errore); l'aver agito sotto pressione per la violenza fisica o il caso fortuito di forza maggiore; il timore grave (anche solo relativamente tale), la necessità o il grave incomodo, eventualmente anche in caso di (incolpevole!) erroneo convincimento della presenza dei medesimi, salvo che l'atto non sia intrinsecamente cattivo o non torni a danno delle anime (eccezione questa rilevante, p. es., nel caso di aborto procurato); la legittima difesa, eventualmente anche in caso di incolpevole (!) erroneo convincimento della presenza di un pericolo, purché esercitata con la debita moderazione, altrimenti c'è semplice attenuante (eccesso di legittima difesa); la privazione occasionale dell'uso di ragione (eccetto per ebbrezza). Da tenere sempre presente che tutte le cause esimenti, scusanti e scriminanti che incidono sull'efficacia della sanzione *latae sententiae* incidono in pari misura anche sulla legittimità di procedere alla declaratoria, che pertanto presuppone un attento accertamento dell'assenza di tali elementi da parte dell'Autorità ecclesiastica.

Il can. 1324 §1 individua poi le cause di **attenuazione/sostituzione della pena (le attenuanti)**: imputabilità e punibilità permangono, ma ci sono ragioni per attenuare o sostituire con una penitenza la pena edittale. Come già ricordato, il §3 - disposizione cruciale - stabilisce

³ In realtà, nel diritto penale più evoluto, alcune di quelle dettagliate da questo canone del Codice sono più propriamente dette scriminanti o cause di giustificazione (situazioni che escludono l'antigiuridicità stessa del fatto, rendendolo lecito per l'intero ordinamento, ad es. la legittima difesa, lo stato di necessità, l'esercizio di un diritto); nonché scusanti o cause di esclusione della colpevolezza (non rendono lecito il fatto, cioè esso rimane antigiuridico, ma escludono piuttosto la colpevolezza dell'agente, come ad es. l'ignoranza, la coazione fisica o morale, l'errore invincibile). La distinzione tra queste categorie non è pura accademia: infatti, solo per scusanti e scriminanti in senso stretto è ammissibile a favore del reo un'applicazione analogica e quindi estensiva; come anche, per altro verso, alcune di queste cause operano solo a favore del singolo soggetto e non automaticamente dei correi (perlopiù le scusanti, es. ignoranza, errore). Le esimenti infine (come p. es. l'età) lasciano sussistere sia l'antigiuridicità sia eventualmente la colpevolezza, ma esentano dalla pena per ragioni di opportunità o per la necessità di tutelare altri beni canonicamente rilevanti; nemmeno esse operano automaticamente a favore dei correi, ovviamente.

che il reo non incorre mai in pene *latae sententiae* quando sussista una delle attenuanti del §1. Rientrano tra queste attenuanti: l'uso di ragione imperfetto; la minore età compresa tra i 16 e i 18 anni; l'ubriachezza colpevole ma non premeditata; il grave impeto passionale non provocato ad arte e non totalmente impediente la deliberazione della mente (perché altrimenti si ricadrebbe nella precedente fattispecie di occasionale carenza di uso di ragione); il timore grave (anche solo relativamente tale), la necessità o il grave incomodo quando l'atto è intrinsecamente cattivo (e questo è esattamente il caso dell'aborto procurato, il più delle volte); l'eccesso di legittima difesa e la reazione all'ingiusta provocazione; l'ignoranza incolpevole della pena annessa alla legge o al precetto; l'imputabilità grave ma non piena. Da notare incidentalmente che con l'ultima riforma il can. 1326 §1, 4° ha trasformato in aggravante lo stato di ebbrezza premeditato.

L'applicazione più frequente di quanto sopra descritto nella prassi del confessore probabilmente riguarda il delitto di aborto procurato (can. 1397 §2). Il confessore deve avere chiaro che la sanzione *latae sententiae* prevista da tale canone - la censura della scomunica - nella sua concreta efficacia non colpisce praticamente mai, ad esempio: chi non aveva ancora compiuto 18 anni; chi ignorava incolpevolmente di violare una legge canonica o di essere soggetto a pena per tale violazione; chi ha agito con rilevante perturbazione della mente, anche di cui fosse parzialmente responsabile; chi era costretto da timore grave, necessità o grave incomodo. Lungi dall'indebolire la gravità morale dell'aborto - che rimane immutata ed indiscussa, anzi sempre ribadita con forza da tutto il Magistero - tale sistema normativo rispecchia la «misericordia codificata» del Legislatore canonico, consapevole della complessità delle situazioni umane. Al confessore resta il dovere di informare il penitente, qualora questi lo ignorasse, che certi peccati sono altresì delitti con annessa sanzione penale. Va peraltro segnalato che, per il delitto di aborto procurato specificamente, la Lettera Apostolica *Misericordia et misera* (n. 12) ha esteso a tutti i sacerdoti - in forza del loro ministero - la facoltà di rimettere la relativa censura⁴.

III. Il sistema della remissione: la misericordia “istituzionalizzata”

⁴ Cf. Lettera Apostolica *Misericordia et misera*, 20 novembre 2016, n. 12: «perché nessun ostacolo si interponga tra la richiesta di riconciliazione e il perdono di Dio, concedo d'ora innanzi a tutti i sacerdoti, in forza del loro ministero, la facoltà di assolvere quanti hanno procurato peccato di aborto». Tale estensione - confermata dal PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, Lettera del 29 novembre 2016, Prot. N. 15675/2016 - rende di fatto superfluo, per questa specifica censura, il ricorso al *casus urgentior* del can. 1357, ferme restando le circostanze straordinarie del can. 976. Resta in capo al confessore l'obbligo di informare il penitente - indipendentemente dalla sua condizione - qualora questi non ne sia già consapevole, che l'aborto procurato configura altresì un delitto canonico passibile di specifica sanzione penale. Cf. anche *Codice di Diritto Canonico Commentato*, Milano 2022⁶, nota al can. 1397 §2, pp. 1140-1142.

1. I soggetti istituzionalmente abilitati alla remissione

La Chiesa ha edificato nel corso dei secoli un sistema articolato di soggetti abilitati a rimettere le censure nel foro interno sacramentale: un sistema che è, nella sua architettura complessiva, potremmo dire, la *misericordia istituzionalizzata*. La *ratio* di fondo è unica e comune ai vari istituti: garantire che nessun fedele pentito rimanga privo degli strumenti di grazia per la propria salvezza, qualunque sia il peso canonico che grava su di lui.

Il primo soggetto istituzionale è il **Canonico Penitenziere**, della Cattedrale o delle collegiate - ovvero, in loro mancanza, il sacerdote delegato dal Vescovo - il quale gode in forza dell'ufficio della facoltà ordinaria non delegabile di assolvere nel foro sacramentale le censure *latae sententiae* non dichiarate e non riservate alla Sede Apostolica (can. 508). Tale facoltà si estende sia ai fedeli della diocesi sia ai forestieri presenti nel territorio. Equiparati al Canonico Penitenziere sono, nei rispettivi luoghi di servizio, i **Cappellani** delle carceri, dei marittimi e degli ospedali (can. 566 §2). Accanto ai Penitenzieri delle quattro Basiliche Papali e ai sacerdoti della **Penitenzieria Apostolica**, si aggiungono tutti i **Missionari della Misericordia** - designati in occasione dell'Anno Giubilare della Misericordia (2015–2016) e mantenuti in attività per disposizione pontificia -, ai quali il Santo Padre ha conferito facoltà straordinarie che includono l'assoluzione da censure riservate previste per alcuni delitti. Sono tutti presbiteri inviati con mandato pontificio e stabilizzati come servizio permanente da *Misericordia et misera* (n. 9), in sostanza confessori con facoltà peculiari nel foro interno, utili quando entrano in gioco censure riservate alla Sede Apostolica. Nel Giubileo 2025 hanno avuto un evento proprio (28–30 marzo 2025) con il IV Incontro mondiale, “Il perdono come fonte di speranza”. I dati pubblici più solidi parlano di 1.040 nel 2022 e di circa 1.258 nel 2025 (ultime cifre ufficialmente riportate).

Il **Vescovo**, in sede di confessione sacramentale, può rimettere tutte le pene (anche espiatorie) *latae sententiae* non dichiarate e non riservate, purché costituite per legge e non per precetto (can. 1355 §2). Analogamente l'**Ordinario del luogo** nei confronti dei propri sudditi, di chi si trova nel suo territorio e di chi vi ha commesso il delitto.

Una norma di straordinaria portata pastorale è quella del can. 976, concernente l'assoluzione *in articulo mortis*: qualsiasi sacerdote, anche privo delle facoltà, assolve validamente e lecitamente il penitente da tutti i peccati e da tutte le censure, incluse quelle dichiarate e riservate alla Sede Apostolica, qualunque sia la loro natura (*ferendae* o *latae sententiae*). Unico vincolo: se si tratta di censura inflitta, dichiarata o riservata, il penitente assolto - se sopravvive e una volta venuto meno il pericolo - deve ricorrere entro un mese all'Autorità superiore (can. 1357 §3), eventualmente tramite il confessore. Il confessore può per gravi motivi prorogare questo termine e, fino all'adempimento, deve imporre al fedele una penitenza adeguata.

2. Il *casus urgentior*: il «principe» dei canoni della misericordia nel foro interno sacramentale

Il **can. 1357 §1** - erede diretto del can. 2254 §1 del Codice del 1917 - rappresenta il cuore normativo della remissione delle censure nel foro interno e riguarda potenzialmente *ogni* confessore. Merita un'analisi attenta, perché la sua *ratio* è una dichiarazione di principio di altissimo valore teologico e canonistico.

L'ambito di applicazione è preciso: si tratta della scomunica e dell'interdetto *latae sententiae* (non della sospensione, che non impedisce la ricezione dei sacramenti), stabiliti per legge o per precetto, anche se notori o riservati alla Sede Apostolica, *purché non dichiarati*. La condizione soggettiva richiesta è che al penitente «*durum sit*» rimanere onerato dalla censura: e si può ben dire che questa condizione si verifichi sostanzialmente sempre, non appena il fedele percepisca il peso della propria situazione.

La facoltà, *firmis praescriptis cann. 508 et 976*, è attribuita a *qualsiasi confessore*: non per una sua qualità speciale, ma per la necessità di provvedere al bene del fedele in una condizione di urgenza. La logica è esattamente quella della *salus animarum*: la situazione di peccato e l'impossibilità di accedere ai sacramenti per effetto della censura incidono così pesantemente sul fedele ormai pentito che sarebbe contrario allo spirito del Vangelo e della misericordia imporgli di affrontare un complesso meccanismo (estraneo oltretutto alla sede del confessionale) per arrivare alla remissione in foro esterno.

Il can. 1357 §2 obbliga poi il sacerdote che rimette la pena ad imporre al penitente quattro oneri: a) ricorrere entro un mese all'istanza superiore competente o a un sacerdote dotato della facoltà specifica di rimettere tali censure, *sub poena reincidentiae* (tale ricorso può essere fatto anche tramite il confessore stesso, che poi terrà i contatti con il penitente, omettendo sempre il suo nome); b) attenersi alle indicazioni che verranno ricevute in quella sede; c) espiare con una congrua penitenza; d) riparare allo scandalo e al danno causati, per quanto necessario.

Il ricorso all'Autorità superiore è obbligatorio e, come detto, sanzionato con la reincidenza nella stessa censura rimessa, se omesso: tuttavia, trattandosi di legge ecclesiastica, non obbliga qualora si verifichino e perdurino per oltre un mese grave incomodi estrinseci alla legge stessa.

Il ricorso per le censure riservate alla Sede Apostolica va fatto alla Penitenzieria Apostolica, il dicastero competente per eccellenza per il foro interno sacramentale (cf. cost. ap. *Pastor bonus*; confermato da *Praedicate Evangelium*, artt. 190-193).

La Penitenzieria Apostolica esercita la sua competenza esclusivamente nel foro interno, sia sacramentale che non sacramentale (extragiudiziale). La Penitenzieria Apostolica stessa ha pubblicato sul proprio sito istituzionale istruzioni dettagliate, di cui offro la seguente sintesi: il confessore che ha fatto uso della facoltà di cui al can. 1357 C.I.C. ha il dovere di ricorrere entro trenta giorni alla Penitenzieria Apostolica per riferire il fatto e chiedere quale iter penitenziale

proporre. Il ricorso consiste in una lettera nella quale il confessore, omettendo il nome del penitente e qualsiasi altra circostanza che lo possa identificare, chiede alla Penitenzieria Apostolica la facoltà di assolvere da una censura, o informa di avere già assolto facendo uso della facoltà di cui al can. 1357 C.I.C. Il ricorso deve essere fatto sempre per lettera; né il telefono, né il fax, né la posta elettronica sono mezzi consentiti, perché trattandosi di materie protette dal sigillo sacramentale, si ritiene che la lettera garantisca meglio la sua inviolabilità. Quando invece il confessore intende prima chiedere l'autorizzazione e poi assolvere/liberare dalla censura (non usando quindi la via del *casus urgentior*), la procedura è la seguente: il confessore deve esporre con chiarezza i fatti accaduti, chiedere l'autorizzazione per poter assolvere il penitente dalla censura in cui è incorso e le indicazioni circa la penitenza da imporre. Giunta la risposta dalla Penitenzieria, il penitente si recherà dal confessore per essere assolto dai peccati e sgravato dalla censura, nonché gli sarà indicata la relativa penitenza. Per alcuni *delicta graviora* (es. profanazione delle Sacre Specie), nel ricorso è necessario riferire l'età approssimativa del penitente e la sua salute psichica, e se il penitente ha commesso il delitto per istigazione di una setta e, nel caso, se ha rotto i contatti con essa.

La tutela del segreto sacramentale nelle comunicazioni con la Penitenzieria è assoluta. Il confessore, anche quando scrive, non deve mai nominare il penitente né fornire elementi che ne consentano l'identificazione. Il diritto canonico (can. 983 §1) e la teologia del sacramento fanno sì che il sigillo vincoli anche le comunicazioni epistolari con la Sede Apostolica. La Penitenzieria risponde al confessore (o al penitente, se il ricorso è presentato direttamente da questi) con istruzioni circa la penitenza, le condizioni e le eventuali obbligazioni di foro esterno (es. presentarsi all'autorità, riparare il danno, ecc.).

3. La *relaxatio* momentanea del vincolo penale del chierico

Un'ulteriore espressione di misericordia istituzionale si trova nei cann. 1335 §2 e 1338 §3 (che richiama le *prohibitiones* del can. 1336 §3). Quando una censura *latae sententiae* non dichiarata o una pena espiatoria consistente in una proibizione colpiscono il ministro sacro, il diritto sancisce la sospensione temporanea del divieto (*prohibitio*) a suo carico ogniqualvolta il fedele richieda al ministro stesso, lecitamente, la celebrazione di sacramenti o sacramentali, o il porre in essere atti di governo, per qualsiasi giusta causa. Se invece vi è pericolo di morte del fedele richiedente, la sospensione opera senza alcuna limitazione, e quindi anche in caso di declaratoria. La ratio è chiara: il fedele è *pars debilior*; le interdizioni all'esercizio del ministero non possono ricadere negativamente su chi non può soffrire le conseguenze di una sanzione che non lo riguarda e che nemmeno è tenuto a conoscere. La pena a cui il chierico è assoggettato rimane comunque in vigore: si tratta soltanto di una *relaxatio momentanea*, circoscritta al caso da gestire.

4. La riserva alla Sede Apostolica: ambito e limiti

In taluni casi di particolare gravità la remissione delle censure è riservata⁵ alla Sede Apostolica. Tale riserva - da intendersi in senso stretto, come prescrive il can. 1354 §3 - concerne attualmente sei fattispecie, tutte sanzionate con la scomunica *latae sententiae*:

1. Violenza fisica contro il Romano Pontefice (can. 1370 §1);
2. Tentativo di conferire il Sacro Ordine a una donna o di riceverlo da parte di costei (can. 1379 §3: tutte le persone coinvolte direttamente, attivamente e passivamente, sono sanzionate);
3. Profanazione delle specie consacrate, asportazione o conservazione delle stesse a scopo sacrilego (can. 1382 §1);
4. Attentata assoluzione del complice nel peccato contro il sesto comandamento (sempre invalida, salvo pericolo di morte, cf. cann. 1384 e 977);
5. Violazione diretta del sigillo sacramentale da parte del confessore (can. 1386 §1);
6. Consacrazione episcopale senza mandato pontificio: scomunica che colpisce sia il consacrante sia il consacrato (can. 1387).

Per i casi riservati alla Santa Sede, l'istanza di foro esterno è fondamentalmente il Dicastero per la Dottrina della Fede; l'istanza di foro interno è la Penitenzieria Apostolica. Va ribadito che la riserva non opera nel *casus urgentior* (can. 1357 §1) né *in articulo mortis* (can. 976): in questi casi l'esigenza di assoluta misericordia prevale su ogni vincolo formale.

I restanti delitti puniti con censure *latae sententiae* - scomunica (es. aborto procurato), ma perlopiù interdetto o sospensione - possono essere rimessi dall'Ordinario o dal sacerdote dotato della debita facoltà, verificata sempre la sussistenza delle condizioni generali per la remissione (cf. cann. 1354-1356 in particolare).

⁵ Va precisato che oggetto della riserva è la *remissione della censura*, non il peccato in sé; la riserva non impedisce pertanto l'assoluzione sacramentale ordinaria dai peccati, ma obbliga a che la remissione della *pena* avvenga tramite il soggetto competente. Ciò è conforme al can. 1354 §3, che prescrive l'interpretazione stretta della riserva.

IV. Irregolarità e impedimenti: garanzia e misericordia

1. Principi generali: *ratio* e interpretazione

Le irregolarità e gli impedimenti agli Ordini Sacri e al loro esercizio appartengono a un settore del diritto canonico storicamente più antico della stessa codificazione penale, radicandosi in una tradizione che risale agli albori della Chiesa. Il loro fondamento non è tipicamente penale - si collocano infatti al di fuori del diritto penale - bensì riflette la preoccupazione primaria per l'idoneità del candidato al ministero ordinato: essi esprimono, sul piano del diritto positivo, la consapevolezza ecclesiale che certi fatti oggettivi, certi atti posti liberamente, certe condizioni personali possono rendere il candidato non ancora ordinato o il ministro già ordinato inadeguati a esercitare fruttuosamente e senza scandalo il sacerdozio ministeriale.

Il can. 1040 stabilisce che irregolarità e impedimenti possono essere costituiti *soltanto dal diritto universale*: sono dunque elencati in modo tassativo dal Codice, senza possibilità di integrazione da parte di leggi particolari. Tale tassatività è garanzia di attenzione puntuale alla dignità della persona e quindi, almeno indirettamente, di misericordia: il Legislatore vuole che nessun ostacolo non esplicitamente previsto possa gravare la libertà del candidato o del ministro ordinato, nonché dell'Ordinario che opera un discernimento sugli stessi.

Irregolarità e impedimenti si distinguono essenzialmente per la durata: le prime hanno carattere *ordinariamente perpetuo* e cessano soltanto per dispensa o per il venir meno della legge che le ha costituite; i secondi hanno natura *temporanea* e di norma cessano con il venir meno della loro causa, senza necessità di formale dispensa.

Alcune notazioni preliminari per il confessore: *a)* dell'esistenza di un'irregolarità o di un impedimento bisogna produrre prova positiva, certa e moralmente lecita: nel dubbio essi non sussistono (*favor ordinationis*); *b)* l'ignoranza, anche incolpevole, non esime dalla loro efficacia ostativa (can. 1045; cf. can. 15): in questa materia la buona fede non è causa scusante; *c)* si applica il principio ermeneutico del can. 18: interpretazione stretta, nel senso proprio minimo dei termini, senza alcuna analogia; *d)* chi ha cognizione certa di irregolarità o di impedimenti gravanti su una persona ha l'obbligo morale e giuridico di segnalarli all'Ordinario o al parroco proprio, se possibile prima dell'ordinazione (can. 1043).

Una volta dispensati in via generale, irregolarità e impedimenti a ricevere gli Ordini si considerano definitivamente superati: non si reitera la richiesta per i gradi superiori (can. 1049 §3). La riforma del Libro VI ha poi introdotto, al can. 1388 §2, un'importante misura preventiva: «Chi accede ai Sacri Ordini legato da qualche censura o irregolarità, volontariamente taciuta, oltre a quanto stabilito dal can. 1044 §2, 1°, è *ipso facto* sospeso dall'Ordine ricevuto».

2. Le irregolarità a ricevere gli Ordini (can. 1041)

Le irregolarità *ad ordinationem* sono elencate tassativamente nel can. 1041 e possono essere così sistematizzate:

a) *Disturbi psichici (amentia e analoghe patologie psichiche gravi)*, se il candidato viene giudicato inabile a svolgere adeguatamente il ministero, consultati i periti. Si tratta di un'irregolarità *ex defectu*, non connessa a un atto libero del candidato.

b) *Delitto di apostasia, eresia o scisma*: deve trattarsi di delitto vero e proprio (can. 1364), e quindi percepito come tale dalla comunità (cf. can. 1330). Non rileva il caso di chi sia stato battezzato ed educato in una comunità cristiana non cattolica: mancando il delitto, manca l'irregolarità.

c) *Attentato matrimonio*, anche soltanto civile, da parte di chi era impedito da vincolo matrimoniale precedente, da ordine sacro o da voto pubblico perpetuo di castità in istituto religioso (can. 1088; cf. sempre can. 18 per l'interpretazione stretta); ovvero matrimonio attentato con donna già validamente sposata o legata dallo stesso voto. Non rileva la semplice unione di fatto.

d) *Omicidio volontario e aborto procurato*: l'omicidio rileva soltanto se doloso (non quello commesso per legittima difesa, né quello preterintenzionale o colposo); l'aborto deve aver sortito l'effetto desiderato (*effectu secuto*). L'irregolarità colpisce sia chi ha compiuto l'atto, sia chi vi ha cooperato *positivamente* con l'intenzione di ottenerlo: non, dunque, chi ha mantenuto una condotta meramente omissiva.

e) *Mutilazione grave e dolosa*: propria o altrui (escluse mutilazioni minori per motivi culturali, accidentali o terapeutiche); o tentativo di suicidio.

f) *Esercizio illegittimo di atti sacramentali riservati*: posti in essere senza avere il carattere sacerdotale richiesto o con proibizione derivante da pena canonica dichiarata o inflitta. Non rilevano gli atti sacramentali disponibili ai diaconi, né le funzioni non sacramentali (insegnamento, atti di governo).

Per le irregolarità sub *d-e*, la dottrina prevalente - in linea con la Dichiarazione del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi approvata nella sessione plenaria del 23 giugno 2015 e promulgata il 15 settembre 2016 (con precedente approvazione pontificia del 31 maggio 2016) - ritiene che esse possano insorgere anche per atti compiuti prima del battesimo, attesa la gravità oggettiva dell'atto e il fatto che la proibizione trascenda la legge ecclesiastica, radicandosi in quella naturale o divina.

3. Gli impedimenti semplici a ricevere gli Ordini (can. 1042)

Gli impedimenti hanno carattere transitorio e cessano con il venir meno della loro causa, di norma senza bisogno di formale dispensa. Il can. 1042 ne individua tre:

a) *Stato coniugale*: l'uomo canonicamente e validamente sposato non può accedere all'ordinazione presbiterale; può accedere invece al diaconato permanente, se destinato a tale ministero (can. 1031 §2).

b) *Esercizio di uffici o amministrazioni incompatibili*: vietati ai chierici dai cann. 285 §3 (cf. anche §4) e 286, non ai diaconi permanenti (can. 288): il candidato è impedito finché, abbandonato l'incarico e reso il rendiconto, non si sia liberato.

c) *Condizione di neofita*: chi ha ricevuto il battesimo in età adulta (cf. cann. 852 e 863) è presunto non ancora sufficientemente provato nella fede, salvo giudizio favorevole dell'Ordinario. È neofita il battezzato che non ha ancora ricevuto dall'Ordinario il giudizio di sufficiente prova (*sufficienter probatus*) nella vita cristiana (il dato temporale è assolutamente secondario).

4. Irregolarità e impedimenti all'esercizio degli Ordini ricevuti (can. 1044)

Una situazione ostativa può tuttavia emergere soltanto dopo l'ordinazione: allora è l'esercizio del ministero ad essere impedito.

Il can. 1044 §1 stabilisce *irregolarità ad exercitium ministerii* per chi: a) sebbene irretito da irregolarità a ricevere gli Ordini, li ha ricevuti comunque (sempre validamente, ma illecitamente); b) ha commesso il delitto del can. 1041, 2° - apostasia, eresia o scisma - se il delitto è pubblico⁶; c) ha commesso alcuno dei delitti di cui al can. 1041, nn. 3°-6° (attentato matrimonio, omicidio, aborto, mutilazione volontaria, suicidio, atto sacramentale riservato).

Il can. 1044 §2 individua invece *impedimenti semplici ad exercitium* per chi: a) trattenuto da impedimenti, ha ricevuto gli Ordini illecitamente; b) è affetto da *amentia* o infermità psichica, fino al nulla osta dell'Ordinario, previo parere del perito.

⁶ Nessun fatto meramente interno può essere pubblico (o viceversa occulto). La materialità esterna dell'atto – la sua realizzazione nel dominio della realtà percepibile – è condizione necessaria (ma non sufficiente) della pubblicità. Un peccato interno rimane nel foro della coscienza; solo l'atto esteriore può penetrare nel foro esterno. Detto ciò, una definizione del termine “pubblico” compare esplicitamente solo nel can. 1074. Questa norma – formalmente relativa agli impedimenti – ha tuttavia una portata definitoria di carattere generale, in quanto fornisce il criterio distintivo fondamentale tra pubblico e occulto per tutto l'ordinamento canonico. La dottrina unanime ha sempre riconosciuto a questa norma una valenza analogica sistematica. Il criterio è dunque rigorosamente oggettivo-processuale: non è la conoscenza effettiva da parte di un certo numero di persone a rendere pubblico un fatto, bensì la sua provabilità nel foro esterno, cioè la possibilità di darne prova giuridicamente valida e lecita davanti a un'autorità ecclesiastica competente in sede esterna. Un fatto è quindi pubblico anche quando non sia ancora conosciuto da nessuno, purché possa essere provato nel foro esterno; e per converso, un fatto conosciuto da molte persone rimane occulto canonicamente qualora non sia provabile in sede esterna. Per quanto riguarda specificamente il delitto, in dottrina si considera ancora fondamentale la tipizzazione del can. 2197 del C.I.C. Pio-Benedettino: *Delictum est: 1° Publicum, si iam divulgatum est aut talibus commissum est in adiunctis ut prudenter praevideatur facile divulgandum; 2° Notorium notorietate iuris, post sententiam iudicalem irrevocabilem aut post confessionem in iudicio a reo factam; 3° Notorium notorietate facti, si publice notum est et in talibus commissum adiunctis ut nulla tergiversatione celari nec iuris praesidio excusari possit; 4° Occultum, quod publice notum non est; materiale autem, si ipsa transgressio latet; formale, se imputabilitas lateat.*

Le irregolarità e gli impedimenti si moltiplicano in presenza di cause diverse, ma non per ripetizione della stessa causa (can. 1046), eccetto l'irregolarità da omicidio volontario o da aborto procurato *effectu secuto*: in tal caso il numero esatto dei delitti deve essere specificato nella domanda di dispensa *ad validitatem* (can 1049 §2).

Va inoltre rammentato che le irregolarità *ex delictu* (es. aborto procurato) non cessano con la semplice remissione della pena *latae sententiae* annessa al delitto: essendo una condizione ostativa distinta, richiedono dispensa specifica.

5. La dispensa: riserve e competenze

La dispensa da irregolarità e impedimenti presenta un sistema di riserve articolato (can. 1047):

È riservata alla Sede Apostolica la dispensa: *a*) da tutte le irregolarità (sia a ricevere sia ad esercitare gli Ordini), se sono fondate in un **fatto** deferito in foro giudiziale, ecclesiastico o civile (§1); *b*) dall'irregolarità *ad ordinationem* per apostasia/eresia/scisma o per attentato matrimonio anche solo civile, di cui al can. 1041, 3°, quando il **fatto**, sebbene non deferito in foro giudiziale, è comunque pubblico⁷ (§2, 1°); *c*) dall'irregolarità *ad ordinationem* per omicidio e aborto procurato, sia pubblico sia occulto (§2, 2°); *d*) dall'impedimento *ad ordinationem* che grava sull'uomo (canonicamente e validamente) sposato (§2, 3°). Infine, la stessa riserva alla Sede Apostolica (sempre can. 1047, §3) c'è per dispensare dall'irregolarità *ad exercitium* per attentato matrimonio anche solo civile, di cui al can. 1041, 3°, quando il delitto è pubblico; nonché dall'irregolarità *ad exercitium* per omicidio e aborto procurato, sia pubblico sia occulto.

Tutti gli altri casi possono essere dispensati dall'**Ordinario** (can. 1047 §4).

Una norma di grande rilievo pratico è il can. 1048, che consente al chierico già ordinato, irretito da irregolarità occulta, di esercitare gli Ordini quando sia per lui oggettivamente molto difficoltoso e oneroso ricorrere all'Ordinario o alla Penitenzieria Apostolica (a seconda delle competenze), e purché vi sia un concreto pericolo di grave danno o infamia⁸. Chi usufruisce di questa facoltà deve poi ricorrere quanto prima all'Ordinario o alla Penitenzieria tramite il confessore, il quale - diversamente da quanto avveniva in passato - funge oggi soltanto da *intermediarius simplex*, conservando l'assoluto anonimato del penitente.

Un'ultima indicazione sulle formalità: nella domanda di dispensa devono essere indicati specificatamente tutti gli elementi rilevanti. L'omissione in buona fede non invalida la dispensa generale, tranne che per omicidio e aborto (can. 1049 §1) e per i casi deferiti in foro giudiziale. L'omissione dolosa invece impedisce in assoluto l'efficacia sanante.

⁷ Cf. nota precedente.

⁸ Si noti che la semplice urgenza generica del *casus urgentior* del can. 1357 non è sufficiente in questa materia: il grado di difficoltà richiesto è più elevato.

V. Conclusione: la misericordia che «conserva la giustizia»

Riprendo, per concludere, la formula di Sant'Agostino riletta da Leone XIV nel discorso alla Rota Romana: «*questo movimento è utile alla ragione quando la misericordia si offre in modo da conservare la giustizia, tanto nell'aiutare al bisognoso quanto nel perdonare il pentito*». Applicata al nostro tema, questa formula illumina l'intero sistema delle censure, irregolarità e impedimenti in modo straordinariamente sintetico.

La giustizia vuole che certi comportamenti gravemente lesivi della comunione ecclesiale siano sanzionati: la censura risponde a questa esigenza. Ma la stessa giustizia - e qui la misericordia *conserva* la giustizia, non la dissimula - vuole che la sanzione sia sempre ordinata all'emendamento del reo e che sia rimessa non appena tale emendamento si verifichi; vuole che i limiti soggettivi alla punibilità siano scrupolosamente rispettati; vuole che il sistema istituzionale della remissione sia articolato in modo da raggiungere ogni fedele pentito, in qualsiasi condizione si trovi.

Il confessore che comprende questa logica non è semplicemente un esecutore di norme: è il ministro in cui si incarnano, nell'istante della celebrazione del sacramento, la giustizia e la misericordia di Dio. Come ha detto Papa Leone XIV nell'Udienza Generale del 20 agosto 2025: «*il perdono è un grande segno di amore, di amore autentico, e soprattutto dell'amore di Dio per tutti noi*». Il diritto canonico, nelle sue strutture più sottili, è uno degli strumenti attraverso cui questa realtà teologale si traduce in gesto concreto, verificabile, efficace per la salvezza.

La *salus animarum, lex suprema in Ecclesia* (can. 1752), non è un ideale astratto né una formula retorica: è il fine a cui tutto il sistema canonico converge. Le censure esistono per liberare il peccatore dalla propria contumacia; i meccanismi di remissione esistono per restituire al penitente la pienezza della comunione; le irregolarità e gli impedimenti esistono per tutelare l'integrità del ministero ordinato ... e dunque, in ultima analisi, per il bene del Popolo di Dio. Tutto è misericordia che conserva la giustizia; tutto è giustizia che non può fare a meno della misericordia.

È questa la *casa di misericordia* di cui parla il magistero di Leone XIV: non un luogo dove si dimentica il peccato, ma una dimora in cui il peccatore pentito - qualunque sia il peso giuridico che grava su di lui - trova sempre aperta una porta di salvezza. Noi confessori, e con noi la Penitenzieria Apostolica nelle sue molteplici espressioni istituzionali, siamo i custodi e i servitori di quella porta.

Roma, marzo 2026

mons. Giuseppe Tonello